

PARTE SPECIALE – Frodi sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ai sensi dell'art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive", stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014.

L'articolo 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/01 così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Si tratta dei seguenti reati, previsti dalla Legge 13 dicembre 1989, n. 401:

- Art. 1: Frode in competizioni sportive;
- Art. 4: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Segue la lettera degli articoli rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, accompagnati da una sintetica illustrazione della fattispecie di reato.

Art. 1 L. n. 401/1989. Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il reato in esame si colloca in un più ampio intervento normativo finalizzato alla repressione della pratica delle scommesse clandestine. La disposizione prende in considerazione solo le "competizioni sportive": si evince che l'illecito possa verificarsi non in qualsivoglia manifestazione sportiva, ma solo in quelle che presentano connotati agonistici. Giuridicamente rilevanti, a norma di legge, sono dunque solo le

competizioni organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, dall'UNIRE e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma è la certezza e la regolarità delle competizioni sportive, nonché la genuinità dei loro risultati.

Con riguardo alla condotta, questa può consistere nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

L'ipotesi contemplata dal secondo comma, individuabile quale autonoma fattispecie, punisce con la stessa pena la condotta del partecipante alla competizione, che accetti l'offerta o la promessa.

Tale differenza strutturale si ripercuote sull'individuazione dei soggetti attivi. Pertanto, mentre al primo comma il soggetto attivo è "chiunque", al secondo comma il soggetto attivo è il "partecipante alla competizione": nel primo caso il reato è di tipo comune, nel secondo di tipo proprio.

È sufficiente che l'offerta o la promessa sia giunta alla conoscenza del partecipante perché sussista il reato, trattandosi di un delitto a consumazione anticipata, laddove in difetto si avrebbe solo un'ipotesi di tentativo.

L'elemento psicologico è quello del dolo specifico, rappresentato dal perseguimento del fine del raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. 4 della L. n. 401/1989. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 a euro 516.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Il reato in esame è posto a salvaguardia sia dell'ordine pubblico, per la necessità di assoggettare a controllo i flussi di denaro contante in un settore delicato e particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni mafiose, sia dell'interesse finanziario dello Stato, cui sono riservate le attività di giuoco e scommessa.

Il settore delle scommesse sportive in Italia non è liberalizzato: l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, stabilisce che per operare in questo settore siano necessari una concessione rilasciata dall'Amministrazione Accentrata dei Monopoli di Stato (AAMS, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze) e un'autorizzazione di polizia rilasciata solo «a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e di gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».

Con riguardo al reato in esame risultano comprese una serie di fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, fra cui, a titolo esemplificativo:

- esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;

- organizzare, esercitare e raccogliere a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli oppure con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- partecipare a concorsi, giuochi, scommesse gestiti abusivamente;
- svolgere nel territorio nazionale, senza concessione, autorizzazione o licenza delle leggi di pubblica sicurezza, qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- pubblicizzare o dare in altri modi visibilità all'esercizio delle attività di cui sopra.

In particolare, il legislatore prevede che in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

La scelta del legislatore di includere tale articolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è da intendersi in ottica di contrasto alla massiva esposizione mediatica degli eventi sportivi, diventati nel tempo oggetto di interesse anche per la criminalità organizzata. In particolare, per l'Italia sarà l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità dedicata alla regolamentazione delle scommesse sportive.